



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007
COM(2007) 744 definitivo

2007/0258 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, in appresso "Serbia", dall'altra¹.
2. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 3 ottobre 2005, modificate il 24 luglio 2006, e dopo la sospensione di tre mesi dovuta alla cooperazione insufficiente della Serbia con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), il 13 giugno 2007 la Commissione ha ripreso i negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con la Serbia. La Commissione propone al Consiglio di firmare parallelamente l'ASA, che però entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte della Comunità, dei suoi Stati membri e della Serbia.
3. In attesa della ratifica dell'ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 139 dell'ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale affinché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA entrino in vigore quanto prima in seguito alla sua firma. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con la Serbia e lo ha siglato il 7 novembre 2007.
4. Le concessioni commerciali più favorevoli a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000², continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo interinale.
5. La Commissione chiede al Consiglio, una volta che il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme, con esito positivo, le condizioni politiche³, di approvare i risultati dei negoziati e di firmare e concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

¹ La conclusione dell'accordo interinale è subordinata alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, prevista a Bruxelles nel secondo o terzo trimestre 2007. Le due procedure sono state avviate in parallelo affinché l'accordo interinale entri in vigore prima possibile.

² GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

³ 12589/05 e 12591/05 PESC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) L' accordo deve pertanto essere firmato e approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 59 dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*